



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL DATORE DI LAVORO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, pubblicato su G.U. serie generale n. 306 del 10 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2021 recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103”;

VISTA la direttiva del 18 febbraio 2022 della Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi di Revisione del modello di gestione del sistema di sicurezza degli Uffici centrali emanato con Direttiva del 4 marzo 2019;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni in materia;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” e, in particolare, l'articolo 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, recante disposizioni per il pubblico impiego inerenti le modalità di svolgimento del lavoro in presenza e, in particolare, l'articolo 1 che prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le PP.AA. è quella svolta in presenza;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, in attuazione al citato dPCM del 23 settembre 2021, recante "indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), ai sensi del quale le amministrazioni organizzano le attività dei propri uffici prevenendo il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021 e adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 recante "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.";

VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

VISTE le Disposizioni prot. 73765 del 27 giugno 2019, concernenti l'utilizzo degli spazi e dei servizi per i dipendenti per i quali si dispone l'assegnazione dei posti bicicletta e utilizzo spogliatoio;

VISTO il "Protocollo anti-contagio sedi MEF", sottoscritto in data 29 luglio 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori "in presenza" e dei terzi;

VISTA la determina emanata dalla Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi il 3 settembre 2020, prot. n. 89634, concernente la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro a partire dal 14 settembre fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii a date successive in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica;

VISTA la determina del Datore di lavoro n. 101557 del 7 ottobre 2020, concernente l'adozione per la sede centrale di Via XX Settembre di ulteriori disposizioni in materia di sicurezza;

VISTA la nota della Capo Dipartimento n. 102202 dell'8 ottobre 2020, concernente la procedura per la gestione del caso di positività al tampone per Covid 2019;

VISTA la Circolare adottata dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi n. 113885 del 4 novembre 2020, relativa alle attività di spostamento del personale nelle stanze del Palazzo delle finanze e alle operazioni di trasloco a qualsiasi titolo disposte;

VISTA la Determina della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 61616 dell'11 giugno 2020, concernente la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio;

VISTA la Circolare n. 115814 del 13 ottobre 2021 emanata dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, con cui sono state adottate le linee guida recanti le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche per il controllo del rispetto delle prescrizioni per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico previste dall'articolo 9-quinquies e 9-sexies del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 116954 del 15 ottobre 2021, recante "Prime indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza";

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 123478 del 29 ottobre 2021, recante "indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 e decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021";

VISTA la determina del Datore di lavoro n. 128852 del 10 novembre 2021 concernente l'aggiornamento delle disposizioni in materia di Sicurezza per la sede di via XX Settembre 97 – Roma;

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 136928 del 29 novembre 2021, recante l'aggiornamento delle "indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze;

VISTA la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022;

VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore";

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n.3404 del 12 gennaio 2022, recante "indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze;

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n.42650 del 30 marzo 2022, recante "indicazioni in materia di lavoro agile per il personale delle Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze;

VISTA la determina n. 5188 del 18 gennaio 2022 del Datore di Lavoro di costituzione di un Comitato di monitoraggio e consultivo a supporto del medesimo per la gestione della fase legata al perdurare della diffusione della pandemia;

VISTA la Circolare della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 10533 del 28 gennaio 2022, recante l'aggiornamento della procedura inerente la gestione dei casi positivi per le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il DL n.24 del 24 marzo 2022 recanti indicazioni per il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19;

VALUTATE le esigenze funzionali e organizzative e dato atto del contesto operativo di riferimento;

RITENUTO necessario, in coerenza con le suddette disposizioni normative e regolamentari che hanno previsto il rientro del personale in presenza e al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di

contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti Autorità, aggiornare le misure di protezione per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze operante presso la sede di Via XX Settembre 97 - Roma, particolarmente esposto al rischio biologico;

INFORMATE le Rappresentanze sindacali;

INFORMATI i Rappresentanti dei lavoratori della sede ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.81/2008;

D E T E R M I N A

di adottare, per la sede centrale di Via XX Settembre, le seguenti disposizioni in materia di sicurezza.

1. Principi generali

In ottemperanza a quanto previsto dal "Protocollo anticontagio per le sedi MEF" sottoscritto da questa Amministrazione con le OO. SS. in data 29 luglio 2020, lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza avviene, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per tutte le sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'eventuale rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro e la valutazione della corretta gestione delle aree comuni, avvalendosi dell'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro del personale.

Tali disposizioni si applicano a tutti i dipendenti, civili e militari, nonché alle società *in house* e per loro tramite - ovvero direttamente nel caso di ditte di lavori, forniture e servizi incaricate da singole strutture dipartimentali - a tutti i fornitori esterni che a diverso titolo accedono alla sede del Palazzo di Via XX Settembre.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente determina, restano in vigore le disposizioni finora emanate, nelle premesse richiamate, finalizzate ad assicurare le misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

2. Revisione degli spazi e postazioni di lavoro

Gli spazi di lavoro della sede continuano ad essere rimodulati nel rispetto del distanziamento interpersonale compatibilmente con l'organizzazione funzionale dei processi lavorativi. A tal fine i responsabili delle unità organizzative sono tenuti ad applicare quanto disposto dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi con determina n. 61616 dell'11 giugno 2020 in materia di flessibilità dell'orario di lavoro e di servizio, con le determine n. 123478 del 29 ottobre 2021, n. 136928 del 29 novembre 2021, n.3404 del 12 gennaio 2022 e da ultimo con determina n. 42650 del 30 marzo 2022 in materia di lavoro agile.

Il Dirigente per la sicurezza di ciascuna struttura, sentiti i preposti/responsabili delle unità organizzative, redistribuisce il personale, nell'ambito degli spazi rientranti nella propria disponibilità, in modo da evitare condizioni di affollamento, provvedendo, qualora necessario, ad attrezzare postazioni di lavoro in spazi condivisi anche usufruendo delle sale riunioni disponibili.

Negli ambienti con presenza di personale superiore ad una unità, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale, fisso ed in mobilità, di almeno 1 metro e l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2, il preposto/responsabile dell'unità organizzative valuta, in accordo con il Dirigente per la sicurezza, la necessità di installare idonee barriere di distanziamento.

3. Accesso alla sede. Controllo certificazione verde/esenzione. Misurazione della temperatura corporea agli ingressi. Gestione dell'esito relativo.

Per l'accesso alla sede è necessario possedere ed esibire, fino al termine stabilito all'art. 6, comma 6 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti, la certificazione verde

COVID-19 di vaccinazione, di guarigione o test (cd. *green pass* base) in conformità con quanto disposto nelle Linee Guida n. 115814 del 13 ottobre 2021 adottate dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

Inoltre, verificato il possesso della certificazione verde/esenzione, l'accesso alla sede è consentito solo nei seguenti casi:

- assenza di sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, mal di gola, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19;
- rispetto delle disposizioni contenute all'art.4 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 in caso di "contatti stretti";
- aver osservato, se si è risultati positivi sintomatici o asintomatici al COVID-19, un periodo di isolamento secondo quanto indicato all'art.4 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022.

3.1 Varchi di accesso personale dipendente

L'accesso alla sede di Via XX Settembre avviene tramite i portoni di Via XX Settembre, di Via Cernaia, di Via Goito, Via Pastrengo e i passi carrai di Via XX Settembre e di Via Cernaia.

Al fine di agevolare l'accesso e l'uscita dalla sede sono previsti percorsi diversificati, così come indicato dalla opportuna segnaletica.

Modalità di accesso:

Accesso pedonale ai tornelli

Il personale in ingresso attraverso l'accesso pedonale è sottoposto, prima del tornello, oltre alla verifica del *green pass*, anche alla verifica della presenza della mascherina e alla misurazione della temperatura corporea, tramite termoscanner fisso, secondo le modalità riportate al successivo punto A).

Accesso con vettura privata e/o vettura di servizio

Il personale in ingresso con vettura privata o di servizio dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o di Via Cernaia è sottoposto, oltre alla verifica del *green pass*, anche alla verifica della presenza della mascherina e alla misurazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, secondo le modalità riportate al successivo punto B).

Nel caso la vettura sia occupata anche da altre persone oltre al conducente, le verifiche vengono effettuate su tutti gli occupanti della vettura.

3.2 Visitatori esterni e fornitori

Relativamente all'accesso dei visitatori esterni, le visite devono essere limitate a quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e sempre che non sia possibile espletarle da remoto.

Non sono ammesse visite, a qualsiasi titolo, di carattere personale.

Per l'accesso alla sede di visitatori esterni, per improrogabili e urgenti motivi, si richiamano le indicazioni fornite con nota n. 84342 del 19 luglio 2021, relative alle modalità di richiesta dell'accesso mediante l'applicativo "Ufficio Passi" presente sulla Intranet.

Il visitatore esterno dovrà consegnare al momento dell'accesso alla sede all'addetto al rilascio passi, in caso di accesso pedonale, o all'addetto al controllo, in caso di accesso con automezzi, l'autodichiarazione di assenza sintomi, assenza contatti stretti, di non essere sottoposto ad isolamento o essere positivo al COVID-19 e nel caso di aver osservato un periodo di isolamento, già compilata e sottoscritta unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali, (Modelli 1, 2 e 3 disponibili

sulla intranet alla sezione Modulistica), inviatagli anticipatamente dal richiedente l'autorizzazione all'ingresso.

Modalità di accesso:

Accesso pedonale

I visitatori ed i fornitori possono accedere alla sede solamente attraverso l'ingresso dell'Ufficio passi e sono sottoposti, oltre alla verifica del *green pass base* fino al termine stabilito all'art. 6, comma 6 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti, anche alla verifica della presenza della mascherina e alla misurazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, secondo le modalità riportate al seguente punto A).

Accesso con autovettura

I visitatori ed i fornitori in ingresso con autovettura dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via Cernaia sono sottoposti, oltre alla verifica del *green pass base* fino al termine stabilito all'art. 6, comma 6 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti, anche alla verifica della presenza della mascherina e alla misurazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, secondo le modalità riportate al seguente punto B).

Nel caso l'autovettura sia occupata anche da altre persone oltre al conducente, le verifiche vengono effettuate su tutti gli occupanti del mezzo.

A) Misurazione della temperatura accessi pedonali

Per la misurazione della temperatura corporea vengono utilizzate telecamere termiche fisse (termoscanner), in grado di rilevare anche il corretto uso della mascherina, presso gli accessi pedonali di Via Cernaia, di Via XX Settembre, di via Goito e di via Pastrengo. Il termoscanner provvede a bloccare l'apertura del tornello nel caso sia rilevata una temperatura superiore al limite ammesso o non rilevi la presenza della mascherina.

Se la temperatura risulta superiore a 37,5°C la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.

B) Misurazione della temperatura accessi carrai

Per la misurazione della temperatura corporea presso gli accessi carrabili vengono utilizzate, da parte di personale della GdF, telecamere termiche mobili (termoscanner) in grado di garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone.

Se la temperatura risulta superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori, verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura (art. 13 del Regolamento 2016/679), allegata alla presente determina (Modello 3), è pubblicata sul sito intranet del Ministero dell'economia e delle finanze ed affissa presso gli accessi della sede.

4. Fornitura e utilizzo dei DPI specifici (mascherine)

Come previsto dal Protocollo anticontagio per le sedi MEF, ogni dipendente riceve, a cura della struttura di appartenenza, una o più mascherine per ogni giornata di lavoro svolta in presenza.

La fornitura delle mascherine al personale è a carico dei Preposti che provvedono alla distribuzione e conservazione nel più ampio rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le mascherine devono essere indossate all'atto dell'accesso alla sede, nelle aree comuni e ogni qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro e nel caso di occupazione di ambienti

lavorativi condivisi. Al riguardo, la squadra di emergenza, già operativa nella sede per i controlli antincendio, effettua la vigilanza relativa al rispetto di tali adempimenti da parte del personale che, a qualsiasi titolo, è presente presso la sede.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.81/2008, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare le mascherine secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale. I preposti, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.81/2008, sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori segnalando eventuali inadempienze.

5. Ricambi d'aria in ambienti indoor

Per quanto riguarda la ventilazione degli ambienti e la gestione degli impianti di condizionamento e di ricambio dell'aria si applicano le indicazioni riportate nel rapporto ISS COVID-19, n. 11/2021: "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

In particolare, si richiamano le norme comportamentali per la ventilazione contenute nel suddetto rapporto: *"(...) I ricambi dell'aria possono essere migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, questo rappresenta tra i molti modi, il più semplice per implementare sin da subito l'ingresso di un flusso "d'aria esterna" regolare, intermittente o incrociato e assicurare la diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa natura prodotti all'interno, comprese le eventuali unità virali presenti (...).*

(...) Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aree dove sono presenti persone e nelle postazioni di lavoro, con l'obiettivo generale di migliorare con continuità l'apporto di aria primaria esterna e favorire l'apertura di finestre e balconi. Il principio generale è quello di apportare, il più possibile aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aree di lavoro, aria "fresca più pulita" e, contemporaneamente, diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi [muffe], ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria, e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti/pubblico nell'edificio (...).

(...) È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno effettuando una ventilazione intermittente e incrociata (effetto diluizione), piuttosto che una sola volta per tempi prolungati. (...)"

Tali misure, da sole, incidono parzialmente nella riduzione del rischio di contaminazione e trasmissione del virus e delle sue varianti, se non vengono rispettate tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio, e in primis, il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine, l'igienizzazione delle mani, l'etichetta respiratoria per la tosse e gli starnuti così come dalle disposizioni vigenti.

6. Mobility manager

In ottemperanza all'art. 229, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e al decreto attuativo del Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12 maggio 2021, si è provveduto alla nomina del *Mobility Manager* che provvederà alla redazione del Piano degli spostamenti Casa - Lavoro (PSCL) tenendo conto anche delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce orarie di ingresso e di uscita dalla sede.

Uno degli aspetti che verrà considerato nella redazione del PSCL è il miglioramento dei servizi ai ciclisti rendendo ancora più funzionali quelli attualmente disponibili (parcheggio interno e spogliatoio con doccia) per chi sceglie di usare la bicicletta come mezzo di trasporto nello spostamento verso la sede di lavoro.

Ferme restando le disposizioni emanate con prot. 73765 del 27 giugno 2019, concernenti, tra l'altro, l'utilizzo degli spogliatoi riservati ai ciclisti, si dispongono, in considerazione del mutato quadro normativo, le seguenti norme comportamentali per l'utilizzo dei locali.

In particolare:

- il numero massimo delle presenze all'interno di ciascun locale non potrà essere superiore a **due persone**;
- prima di accedere ai locali è obbligatorio disinfettare le mani utilizzando il dispenser di gel disinfettante messo a disposizione all'ingresso;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno degli spogliatoi;
- è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima di un metro;
- non è consentito lasciare nei locali alcun indumento;
- la permanenza all'interno degli spogliatoi dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a consentire il recupero del benessere fisico ed al riordino della persona;
- non è consentito in alcun modo l'utilizzo degli armadietti;
- non è consentito l'utilizzo delle docce.

Relativamente all'utilizzo dei posti auto riservati ai singoli Dipartimenti/Direzioni nelle aree di parcheggio all'interno della sede, in caso di temporaneo non utilizzo gli stessi devono essere resi disponibili per il personale che svolge attività in presenza, prevedendo, ove possibile, un sistema di rotazione.

7. Ufficio Passi e vigilanza degli accessi

Gli addetti alla vigilanza della sede devono obbligatoriamente indossare la mascherina di tipo FFP2 e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Sono previste, inoltre, barriere fisiche, ove non già presenti, al fine di evitare contatti tra il personale addetto al servizio e gli utenti interni ed esterni. Ciò al fine di rispettare la distanza fisica.

8. Ufficio accettazione corrispondenza

Gli addetti alla ricezione e consegna dei pacchi e della posta da parte di personale esterno devono obbligatoriamente indossare mascherine e guanti, che potranno essere igienizzati utilizzando il dispenser messo a disposizione.

Sono previste, inoltre, barriere fisiche, ove non presenti, al fine di evitare contatti tra il personale addetto al servizio e gli utenti interni ed esterni. Ciò al fine di rispettare la distanza fisica. Gli ambienti devono essere frequentemente aerati.

9. Asilo nido

L'asilo nido, nell'anno educativo 2021/2022, svolge l'attività sulla base dell'organizzazione del gestore del servizio, nel rispetto della normativa nazionale vigente volta al contenimento e alla gestione del contagio da COVID-19.

10. Bar caffetteria

Per l'accesso ai servizi di Bar è necessario possedere ed esibire al personale dipendente del Bar la certificazione verde COVID-19 c.d. *green pass base* fino al termine stabilito all'art. 6, comma 2 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Per l'accesso e la permanenza nei locali è stata predisposta una specifica segnaletica "a pavimento" e sul bancone dei bar che indica la posizione per il mantenimento della distanza interpersonale.

Per l'ingresso e l'uscita dal bar deve essere rispettata la segnaletica apposta e devono essere seguiti i percorsi indicati.

La permanenza all'interno dei locali dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla sola consumazione al banco dei prodotti di caffetteria.

Nel locale bar ubicato in via Goito è consentito l'accesso contestuale ad un massimo di n. 8 persone, mentre in quello ubicato in via Pastrengo è consentito l'accesso contestuale ad un massimo di n. 12 persone, salvo diverse e successivi indicazioni che verranno affisse in prossimità dell'accesso ai locali.

11. Gestione del servizio autoparco

Per le istruzioni operative si rimanda alla nota dell'ufficio VIII della DRIALAG n. 51099 del 16 maggio 2020 e alla nota n. 81552 del 12 luglio 2021.

12. Programma di screening epidemiologico a campione basato su test molecolari

L'Amministrazione ha stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare per prestazioni sanitarie volte a mitigare gli effetti diffusivi da nuovo SARS COV-2, anche con finalità di ricerca epidemiologica, nei confronti delle Autorità politiche e dei lavoratori del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con comunicazioni periodiche vengono fornite informazioni relative alle modalità di svolgimento delle campagne in programma nell'ambito dei citati accordi.

13. Gestione dei casi positivi

Per la gestione dei casi di positività si rinvia alle disposizioni indicate nella Circolare adottata dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi prot. n.0011679/2022 del 31 gennaio 2022.

14. Ulteriori disposizioni

Per le indicazioni relative alle attività di spostamento o alla diversa distribuzione del personale nelle stanze del Palazzo delle finanze nonché a tutte le operazioni di trasloco, si rinvia a quanto disposto con la Circolare adottata dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi n. 113885 del 4 novembre 2020.

Per le indicazioni relative allo svolgimento di eventi di natura istituzionale in presenza, anche con la partecipazione di soggetti esterni, si rinvia a quanto disposto con nota della Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi n. 132067 del 14 dicembre 2020.

A seguito di installazione di barriere fisiche la capienza di ciascuna sala riunioni potrà essere ampliata nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro sia statico sia in movimento, anche incrementando l'areazione dell'ambiente e applicando tutte le misure preventive.

Si richiama il personale presente presso la sede del Palazzo delle Finanze al rispetto di tutte le norme e le disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del contagio, in particolare:

- **utilizzo delle mascherine in tutte le aree del compendio, interne ed esterne;**
- **utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 all'interno delle stanze qualora siano occupate da più persone e durante le riunioni in presenza;**
- **mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro con divieto di assembramento;**
- **rispetto delle indicazioni delle modalità di sanificazione delle mani;**
- **garantire un adeguato ricambio d'aria negli ambienti chiusi;**
- **evitare, all'interno delle sedi, spostamenti non giustificati da esigenze d'ufficio privilegiando, in ogni caso, sistemi di comunicazione a distanza;**
- **evitare di sostare nelle aree comuni;**

- **ciascuna struttura di carattere generale deve disporre delle chiavi di tutte le stanze di propria pertinenza, individuando un referente, al fine di consentire il tempestivo svolgimento di eventuali interventi urgenti di sanificazione e disinfezione;**
- **divieto di fumo (comprese le sigarette elettroniche) a tutte le aree del compendio interne ed esterne.**

Al fine di assicurare l'ottemperanza alle predette misure da parte di tutti coloro che operano presso il Palazzo delle Finanze, si chiede alle Strutture in indirizzo di assicurare la trasmissione della presente comunicazione a tutti i dipendenti, civili e militari, nonché alle società *in house* e per loro tramite - ovvero direttamente nel caso di ditte di lavori, forniture e servizi incaricate da singole strutture dipartimentali - a tutti i fornitori esterni che a diverso titolo accedono alla sede del Palazzo di Via XX Settembre.

Resta altresì ferma la possibilità che vengano adottate misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.81/2008.

IL DATORE DI LAVORO
Valeria VACCARO